



REGOLAMENTO SEZIONI

Lo Statuto della SIMFER consente al Titolo XIII la costituzione di Sezioni ed altri moduli organizzativi finalizzandoli al perseguimento dei fini istituzionali e sottoponendoli al giudizio del Consiglio Nazionale che provvede ad approvarle.

1. L'iniziativa per la costituzione di una Sezione SIMFER spetta ai Soci, singoli o in gruppo, che si attivano formalizzando una proposta articolata al Presidente perchè la stessa venga posta all'O.d.G. del Consiglio Nazionale. Nella proposta andranno allegati i nominativi di almeno 30 soci ordinari e d'onore e specificati i criteri di sussistenza della Sezione non essendo consentito alcun contributo economico della Società per il funzionamento della Sezione.

2. Lo scopo della costituzione di una sezione è culturale e su specifici argomenti il Coordinatore della Sezione può proporre all'UDP la costituzione di Gruppi di Lavoro. Tali gruppi potranno essere anche suggeriti dall'UDP, in caso di proposte di nuove Sezioni, al fine di evitare la frammentazione delle stesse.. Non è ammessa la costituzione di Sezioni con fini diversi da quelli culturali.

3. Il Consiglio Nazionale decide sull'opportunità di accogliere la richiesta ed istituire la Sezione con parere motivato ed inappellabile. A fronte di un parere negativo analoga richiesta non può essere sottoposta ad un nuovo esame dello stesso Consiglio Nazionale in carica.

4. Le iniziative culturali della Sezione avvengono sotto l'egida della SIMFER. E' pertanto necessario che ogni iniziativa venga presa in accordo con l'U.d.P. e su conforme parere dello stesso. A tali condizioni le Sezioni possono tenere rapporti di collaborazione e organizzare attività scientifiche tra loro, con altre società scientifiche, con le Associazioni dei malati e dei disabili, con Enti pubblici e privati.

5. Ogni sezione, nel corso del triennio, produce almeno un documento scientifico (linee guida, protocolli, buone pratiche ect) ed organizza eventualmente un incontro scientifico annuale al di fuori del Congresso Nazionale, previa approvazione dell'UdP. Partecipa attivamente al Congresso Nazionale secondo le indicazioni dell'UdP della SIMFER.

6. L'organo di informazione ordinario delle Sezioni è individuato nella apposita area web gratuita del sito SIMFER e gestito direttamente dalle Sezioni. Resta la facoltà di adottare altri mezzi di informazione/formazione senza oneri a carico SIMFER ma sotto la sua egida.

7. Sono organi della Sezione l'Assemblea dei componenti e l'Ufficio di Coordinamento della Sezione.

L'Assemblea della Sezione è composta da tutti gli iscritti alla Sezione. E' convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno. I suoi compiti sono :

- Eleggere ogni triennio l'Ufficio di Coordinamento della Sezione, ordinariamente nel periodo tra i 60 giorni prima e i 60 giorni dopo il Congresso Nazionale SIMFER elettorale.

- Promuovere e approvare le linee di attività scientifica e gestionale della sezione.

- Le votazioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto. Non sono ammesse deleghe.

L'Ufficio di Coordinamento della Sezione è composto da 5 soci, eletti tra i componenti la sezione aventi diritto al voto, che sono :

- Il Coordinatore che assegna le deleghe ai Consiglieri ed è responsabile nei confronti della Società e dei componenti la Sezione dello svolgimento dell'attività della Sezione. Cura inoltre il coordinamento della stessa con l'Ufficio di Presidenza. Indica la Assemblea dei soci.

- Il Segretario che cura la organizzazione della sezione, convoca le riunioni su disposizione del Coordinatore, verbalizza le riunioni, tiene i rapporti tra i componenti la sezione, cura gli adempimenti economici.

- 3 Consiglieri, delegati alla attività scientifica secondo le indicazioni del Coordinatore, e tra i quali, quello che ha ottenuto il maggior numero di voti, assume il coordinamento della sezione in caso di assenza temporanea del Coordinatore.

Le votazioni per la elezione dell'Ufficio di Coordinamento avvengono nel corso della assemblea elettorale della sezione, secondo il dettato del presente articolo e con modalità analoghe al dettato del Titolo X dello Statuto SIMFER. Le candidature alle cariche debbono essere palesi e distinte per ogni carica. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla SIMFER e in seconda istanza il più anziano per età. Le operazioni di voto sono condotte dal Coordinatore uscente in collaborazione con il Segretario uscente che, al termine, redige un verbale firmato dal Coordinatore e dal Segretario stesso, che va inviato al Segretario generale SIMFER. I componenti l'Ufficio di Coordinamento non possono esser eletti nella stessa carica per più di due trienni consecutivi.

8. L'assenza a due riunioni di sezione consecutive di un componente l'Ufficio di Coordinamento comporta la sua automatica decadenza dall'incarico. In caso di dimissione o decadenza di un componente l'Ufficio di Coordinamento gli subentra il primo dei non eletti a quell'incarico. In difetto, entro tre mesi viene convocata l'Assemblea della Sezione che procede alla elezione per la carica resa vacante. Il nuovo eletto resta in carica fino alla naturale scadenza del vigente Ufficio di Coordinamento e può essere rieletto una sola volta.

9. Può aderire alla Sezione appena costituita, e successivamente alla sua costituzione, qualunque Socio ordinario e d'onore della Simfer che ne faccia richiesta scritta. Possono essere ammessi anche i sostenitori che partecipano a pieno titolo alle attività scientifiche, anche promuovendole e coordinandole, ma non godono dell'elettorato passivo e attivo. Non è ammissibile alcun tipo di ricasazione dell'adesione di un Socio o Sostenitore Simfer alla Sezione. Su proposta motivata del Coordinatore e voto conforme della Assemblea della Sezione, per motivi legati esclusivamente alla collaborazione per lo svolgimento delle attività scientifiche, possono essere cooptati, per la durata di quell'Ufficio di Coordinamento, fino a un massimo di 10 soggetti non iscritti SIMFER.

10. Ogni socio o sostenitore al momento della iscrizione ha diritto di aderire gratuitamente a una sezione tra quelle approvate dal CN. La eventuale adesione ad una seconda sezione è condizionata al pagamento di una ulteriore quota di iscrizione stabilita dall'UdP. I medici specializzandi in Medicina Riabilitativa, regolarmente iscritti alla SIMFER, concorrono di diritto a formare la speciale sezione degli specializzandi e possono iscriversi gratuitamente ad un'altra sezione.

E' facoltà della Assemblea della Sezione, per i fini societari e statutari, deliberare di estendere a tutti i componenti la Sezione l'obbligo di una quota di partecipazione pari a quella stabilita dall'UdP e le sue modalità di gestione.

11. In caso di inadeguato funzionamento di una Sezione o di carenza di adesioni alla stessa il Consiglio Nazionale ne decide la soppressione su proposta dell'U.d.P, **ed in particolare in caso di non rispetto delle norme di cui al punto 5.**

12. Per quanto non previsto dallo Statuto SIMFER e dal presente Regolamento o per ogni eccezione rispetto a quanto in essi disposto, unico competente è il Consiglio Nazionale che si esprime su richiesta con motivata delibera.

Approvato all'unanimità dal Consiglio Nazionale SIMFER nella riunione di Roma del 30/11/06.

Modifiche approvate dal Consiglio Nazionale SIMFER nella riunione del 21 aprile 2009, a Roma